



Legge di bilancio 2023: la definizione delle controversie tributarie

A cura della **Redazione Fiscal Focus**

DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI FISCALI PENDENTI

Con la collaborazione di Giuseppe Avanzato

Sommario

1. La definizione delle liti fiscali pendenti.....	3
1.1 Premessa.....	3
1.2 Liti definibili	3
1.2.1. Precisioni sulla qualificazione di “parte nel processo”	5
1.2.2. Atti oggetto di definizione	6
1.2.3. Giudizi esclusi dalla definizione	7
1.2.4. Il requisito di carattere temporale.....	8
1.2.5. Le liti afferenti agli Enti territoriali.....	8
1.2.6. Liti pendenti.....	9
1.2.7. La compilazione della domanda	12
1.3 Importi da versare	36
1.3.1. Annullamento parziale dell’atto, giudicato interno e acquiescenza parziale	36
1.3.2. Il versamento degli importi dovuti	37
1.4 Impugnabilità del diniego della definizione	41
1.5 Effetti della Definizione sui processi in corso	42
1.6 Coobbligati	43
1.7 Liticonsorzio necessario.....	44
1.8 Contributi previdenziali	45

1. La definizione delle liti fiscali pendenti

1.1 Premessa



La **Legge di bilancio 2023** (L. 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 303 – Supplemento Ordinario n. 43/L del 29 dicembre 2022), **all'articolo 1, commi da 186 a 205**, ha introdotto una nuova edizione della c.d. "definizione delle controversie tributarie". Essa ricalca, in buona sostanza, i tratti essenziali della precedente definizione agevolata delle controversie delineata dal DL 119/2018, grazie alla quale i contribuenti potranno chiudere le liti fiscali pendenti con il Fisco con notevole risparmio economico.

Al pari delle altre edizioni, il costo della definizione varia in base allo status della controversia.



L'istituto, tuttavia, nella sua nuova formulazione, reca due principali differenze rispetto alla precedente versione: *in primis* il venir meno del riferimento all'atto impositivo quale requisito di carattere oggettivo dell'atto definibile, grazie al quale la nuova "definizione" potrà avere un ambito di applicazione più vasto, e, in secondo luogo, l'estensione della definizione agevolata alle controversie contro l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con riferimento ai tributi da questa amministrati.

La nuova definizione delle liti fiscali riguarda infatti, le controversie pendenti dinnanzi alla giurisdizione tributaria, in ogni stato e grado di giudizio, in cui sia parte l'Agenzia delle Entrate o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per le quali il ricorso introduttivo sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge 197/2022 (ovvero il primo gennaio 2023). Sono definibili, altresì, le controversie istaurate avverso gli atti emessi dagli enti territoriali che decideranno di aderire all'istituto entro il 31 marzo 2023.

1.2 Liti definibili



In base a quanto disposto dal **comma 192 dell'art. 1** della suddetta Legge, la nuova definizione si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della Legge 197/2022 (ovvero primo gennaio 2023) e per le quali alla data della presentazione della domanda di adesione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

In particolare, sulla base della formulazione della norma in commento

"Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello pendente presso la Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546".



OSSERVA - L'istituto, nello specifico, è applicabile solo alle controversie che vedono coinvolte l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ovvero gli enti territoriali che decideranno di aderire all'istituto entro il 31 marzo 2023. Infatti, come previsto dal comma 205, potranno risultare definibili anche le controversie instaurate nei confronti degli enti territoriali, *in primis* i comuni ovvero gli enti ad essi strumentali (quali i concessionari privati per l'accertamento e la riscossione), qualora gli enti medesimi lo deliberino entro il 31 marzo 2023. I provvedimenti con cui gli enti locali scelgono di applicare la definizione agevolata in oggetto "acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici".

La definizione interessa dunque le **controversie pendenti** (ossia prive alla data della domanda di una pronuncia definitiva) **di competenza della giurisdizione tributaria**.

L'individuazione delle liti definibili va, quindi, effettuata in conformità alle disposizioni recate dall'**articolo 2 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546**, in materia di "oggetto della giurisdizione tributaria".



In sostanza, come anticipato in premessa, dal contenuto letterale della disposizione *ut supra* riportato, rispetto alla precedente edizione dell'istituto - DL 119/2018, è stato eliminato qualsiasi riferimento alla natura impositiva dell'atto oggetto di definizione agevolata (nella precedente edizione si faceva riferimento ai soli atti "aventi ad oggetto natura impositiva"), ciò, diversamente da quanto avvenuto in passato con il DL 119/2018, ma analogamente a quanto previsto dall'art. 11 del DL 20/2017, consente la definibilità di tutte le liti nelle quali è controparte l'Agenzia senza che a tal fine acquisti rilievo la distinzione tra atti impositivi ed atti meramente liquidatori.



Per cui, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate con la recente circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023, nell'attuale definizione, sono definibili tutte le liti pendenti indipendentemente dalla natura impositiva o meno dell'atto.

Si richiede, inoltre, che **l'Agenzia delle Entrate/delle Dogane o l'ente territoriale aderente sia parte della lite che si intende definire**, pertanto, in breve, potranno formare oggetto di definizione solo i processi nei quali lo status di parte processuale sia posseduto dall'Agenzia delle entrate o dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ovvero degli enti territoriali al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della norma.

Sono definibili le controversie pendenti **in ogni stato e grado del giudizio**, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di **rinvio**.



Ne deriva che possono essere definite, purché aventi ad oggetto questioni devolute alla giurisdizione tributaria, le liti pendenti presso:

- Le Corti di giustizia tributaria, di primo e di secondo grado di Trento e Bolzano, anche a seguito di rinvio;
- La Corte di Cassazione.



NOTA BENE - Sono definibili, in ogni caso, solo le controversie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte **entro il 1° gennaio 2023** (data di entrata in vigore della norma) e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo **non si sia concluso con una pronuncia definitiva**.

1.2.1. Precisazioni sulla qualificazione di "parte nel processo"



Come testé illustrato, ai fini della definibilità della controversia che **l'Agenzia delle Entrate, delle Dogane o l'Ente territoriale devono essere parte (come attore o convenuto) della lite che si intende definire**.

Orbene, in base anche a quanto già in precedenza precisato dall'Agenzia delle Entrate nella **Circolare n. 22/E del 28 luglio 2017**, per identificare le liti "in cui è parte l'Agenzia delle Entrate" o "l'Ente territoriale", occorre fare riferimento alla nozione di **parte in senso formale**.

Più di recente, l'Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 (par. 4)

ha poi evidenziato che: *"Per identificare le liti in cui è parte l'Agenzia delle entrate, si fa riferimento alle sole ipotesi in cui quest'ultima sia stata evocata in giudizio o, comunque, sia intervenuta. Da ciò consegue che non sono definibili le liti nelle quali l'Agenzia delle entrate, pur essendo titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, non sia stata destinataria dell'atto di impugnazione e non sia stata successivamente chiamata in giudizio né sia intervenuta volontariamente"*



OSSERVA - Pertanto sarà necessario fare riferimento anche alle ipotesi in cui i citati soggetti siano stati evocati in giudizio o, comunque, vi siano intervenuti. Ne consegue che non sono definibili le liti nelle quali l'Agenzia fiscale o l'Ente territoriale, pur essendo titolari del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, non siano stati destinatari dell'atto di impugnazione e non siano stati successivamente chiamati in giudizio né siano intervenuti volontariamente. Sono, quindi, escluse dalla definizione, ad esempio, le controversie nelle quali è parte unicamente l'Agente della riscossione, ancorché inerenti ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate. Sono, invece, definibili le liti relative ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate che vedono come parte in giudizio, oltre alla stessa Agenzia, anche l'Agente della riscossione.

Si ritiene che siano definibili, alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia, anche le cause in materia tributaria erroneamente instaurate innanzi al Giudice ordinario o a quello amministrativo (ad esempio atti impositivi o di riscossione impugnati innanzi al Giudice di pace o al TAR). Di contro, non sono definibili le liti in materie diverse da quella tributaria, erroneamente instaurate innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado.



NOTA BENE - Devono, inoltre, ritenersi escluse dalla definizione, le controversie vertenti su sanzioni amministrative non tributarie, ancorché l'Agenzia delle Entrate sia stata chiamata in giudizio, si pensi, ad esempio, alle controversie instaurate avverso le sanzioni irrogate per l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria. In tali casi, infatti, si tratta di liti non rientranti nell'oggetto della giurisdizione tributaria, come definito ai sensi dell'articolo 2 del D.lgs. n. 546 del 1992.

1.2.2. Atti oggetto di definizione

Le controversie che rispettano i requisiti illustrati nei precedenti paragrafi sono definibili **a prescindere dalla tipologia di atto impugnato**.

La norma non contiene, infatti, specificazioni circa la tipologia degli atti oggetto delle controversie definibili.

La formulazione normativa dell'istituto in commento porta, dunque, a ritenere che possano formare oggetto di definizione tutte le controversie incardinate innanzi ai giudici tributari, limitandosi a prevedere esclusivamente la partecipazione dell'Agenzia delle Entrate/Delle Dogane o dell'ente territoriale aderente nel processo, senza fare alcuna distinzione tra "atti impositivi veri e propri" e "atti di mera liquidazione", come invece avvenuto in precedenza.



RICORDA - Si ricorda invero, che in seno alle precedenti definizioni si era consolidato l'orientamento (non condiviso dalla giurisprudenza) in base al quale non avrebbero dovuto ritenersi definibili le controversie afferenti ruoli emessi ex art. 36-bis D.P.R. 600/73 e art. 54-bis D.P.R. 633/72, qualora aventi ad oggetto imposte e ritenute indicate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta nelle dichiarazioni presentate, ma non versate. E ciò in quanto al recupero delle imposte non versate non si provvede, mediante atto "impositivo" ma con atto di mera riscossione, ricognitivo di quanto indicato dal contribuente o dal sostituto nella dichiarazione. Tale conclusione trovava origine nell'art. 16, comma 3, della Legge n. 289/2002 contenente la nozione di lite pendente ai fini del condono fiscale concesso nel 2002, valevole anche ai fini del condono del 2011 per l'espresso rinvio contenuto nell'art. 39, comma 12 del Decreto-legge n. 98 del 06/07/2011. Il citato articolo definiva lite pendente "*quella in cui è parte l'Amministrazione Finanziaria avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione...*".



La disposizione richiamata aveva indotto l'**Agenzia delle Entrate** a sostenere nella **Circolare n. 48 del 2011** la non definibilità dei ruoli ex art. 36-bis D.P.R. 600/73 e art. 54-bis D.P.R. 633/72, in quanto atti di mera liquidazione di imposte dichiarate e non versate e non invece atti impositivi veri e propri.

Stessa formulazione era stata poi riproposta con l'articolo 6 del D.L. 119/2018.

Tuttavia, appare chiaro che, nella formulazione dell'istituto di cui alla **Legge n. 197/2022** il Legislatore, diversamente dal passato, ha ommesso di fare riferimento alla tipologia di atto impugnato; pertanto, non possono residuare incertezze in merito alla definibilità delle cartelle di pagamento contenenti anche tali tipologie di ruoli, laddove parte della controversia sia anche o solo l'Agenzia delle Entrate.

Per la stessa motivazione, sono definibili i ruoli iscritti ex art. 36-ter D.P.R. 600/73 (controllo formale), atteso che in questa fattispecie, di fatto, l'Agenzia delle Entrate rettifica la dichiarazione presentata dal contribuente disconoscendo, in tutto o in parte, deduzioni e detrazioni.



Ad avvalorare tale orientamento è stata la stessa Agenzia delle Entrate ne ha dato conferma – come anticipato – con la circolare n. 2/2023, ove si evidenzia: "*Il comma 186 in commento non contiene, invece, specificazioni circa la tipologia degli atti oggetto delle controversie definibili e, quindi, possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi*".

1.2.3. Giudizi esclusi dalla definizione

Sono escluse dalla definizione agevolata, per espressa previsione del comma 193 "le controversie riguardanti, anche solo in parte":

l'IVA riscossa all'importazione e le **risorse proprie tradizionali** previste dall'art. 2, par. 1 lett. a) delle Decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007 e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014;

Le somme dovute a titolo di **recupero di aiuti di Stato** ai sensi dell'art.16 del Reg. (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.




Analogamente a quanto affermato nella **Circolare n. 2/E dell'8 marzo 2017** e nella **Circolare 22/E del 28 luglio 2017**, l'Agenzia delle Entrate nella **circolare n. 2/E/2023** ha chiarito che devono ritenersi escluse dalla definizione anche le liti relative al recupero di crediti tributari sorti in uno Stato estero, in applicazione della direttiva 2010/24/UE o degli accordi o convenzioni bilaterali o multilaterali ratificati dall'Italia che prevedono assistenza reciproca alla riscossione, in quanto trattasi di tributi amministrati da un altro Stato, rispetto ai quali l'Agenzia delle entrate, nonostante sia parte processuale, non è ente creditore.

Sono altresì da ritenere escluse dalla definizione agevolata:

le controversie di valore indeterminabile

i ricorsi contro i dinieghi (dilazione dei ruoli, iscrizione registro ONLUS, ecc.);

le revoche di agevolazioni, sempreché con il provvedimento oggetto di impugnazione, oltre il diniego e/o revoca, l'Amministrazione finanziaria non abbia preteso la corresponsione del tributo e delle eventuali sanzioni.



ATTENZIONE - In ogni caso, sono escluse dalla definizione quelle controversie che, ancorché avviate e pendenti dinanzi alla Corti di Giustizia tributaria **non sono di competenza delle medesime**. Si tratta del classico esempio di improcedibilità del ricorso per **incompetenza del giudice adito**.



NOTA BENE - Non sono, invece, definibili, per la mancanza di importi da versare da parte del contribuente, le controversie in materia di **dinieghi espressi o taciti di rimborso o di spettanza di agevolazioni** e, comunque, quelle di valore indeterminabile, come, ad esempio, le controversie che attengono al **classamento degli immobili**.

1.2.4. Il requisito di carattere temporale

Come già evidenziato, **ai sensi del comma 192** sono definibili solo le controversie pendenti alla data del **1° gennaio 2023**, data di entrata in vigore della Legge di bilancio. In altri termini, ai fini della definibilità a tale data il ricorso, introduttivo del giudizio in primo grado, deve essere stato notificato.

Su tale aspetto giova precisare che l'articolo 8, comma 1, d.m. 23 dicembre 2013, n. 163, contenente il regolamento tecnico sul processo tributario telematico stabilisce che: *"qualunque comunicazione o notificazione dei documenti informatici, tramite PEC, si considera effettuata, ai fini della decorrenza dei termini processuali per il mittente, al momento dell'invio al proprio gestore attestato dalla relativa ricevuta di accettazione"*. Pertanto, sebbene, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del citato decreto, la notifica del ricorso si intende perfezionata al momento in cui viene generata da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario la ricevuta di avvenuta consegna, devono ritenersi rientranti nel perimetro della definizione agevolata le notifiche effettuate entro le ore 23.59 del 1° gennaio 2023, ovverosia quelle per le quali, entro quell'orario, il gestore della p.e.c. del ricorrente avrà rilasciato la ricevuta di accettazione del messaggio di invio.



NOTA BENE - Al riguardo si precisa che occorre considerare pendente anche il ricorso notificato lo stesso 1° gennaio 2023". Nel caso di ricorsi proposti personalmente dal contribuente (concernenti controversie fino a tremila euro) che si sia avvalso delle modalità "cartacea" prevista dall'art. 16 d.lgs. n. 546/1992, ai fini del perfezionamento della notifica occorrerà aversi riguardo alla data di spedizione della raccomandata postale a/r, di consegna diretta all'Agenzia ovvero di affidamento all'ufficiale giudiziario.

1.2.5. Le liti afferenti agli Enti territoriali

Il comma 205 dell'art. 1 della Legge 197/2022 prevede la possibilità per gli enti territoriali di adesione all'istituto. In particolare, ciascun Ente Territoriale può stabilire entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dell'art. 1, commi da 186 a 204, con riferimento alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.



NOTA BENE - Pertanto, potranno formare oggetto dell'istituto in commento tutte le liti fiscali aventi ad oggetto tributi amministrati dagli Enti individuati dall'art. 114 della Costituzione (Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni) e dall'art. 2 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali (le comunità montane, le comunità isolate, i consorzi fra Enti territoriali, ecc.), che entro la predetta data abbiano opportunamente deliberato l'adesione alla definizione.



INFORMA - È bene precisare che ai fini della validità della definizione, **l'Ente territoriale deve essere parte nel processo** e tale è anche quella che, ancorché non evocata in giudizio dal ricorrente, ha comunque preso parte alla controversia. Pertanto, saranno definibili altresì le liti nelle quali l'ente territoriale sia intervenuto volontariamente o chiamato in causa.

Ne discende che quando oggetto dell'impugnazione è una cartella di pagamento e il ricorso è stato esclusivamente notificato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia), la lite è da ritenersi definibile esclusivamente se l'ente territoriale è intervenuto volontariamente nel processo o se questo è stato chiamato in causa dall'ADR. Invece, in caso di notifica al Concessionario iscritto all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446 del 1997, incaricato della sola riscossione coattiva, indipendentemente dal fatto che i motivi di impugnazione attengano ai soli vizi propri della dell'ingiunzione oppure siano stati sollevati motivi attinenti all'atto di accertamento, stante l'esistenza di un rapporto concessorio tra i due soggetti, le controversie instaurate nei confronti del solo ente incaricato della riscossione saranno da ritenere definibili.

1.2.6. Liti pendenti

Per l'applicazione della definizione, si richiede che la **lite fiscale sia pendente, in ogni stato e grado di giudizio, anche a seguito di rinvio**, alla data di entrata in vigore della legge 197/2022, vale a dire al 1° gennaio 2023.



Sono, inoltre, da considerarsi esauriti e, come tali, esclusi dalla definizione in esame, i rapporti per i quali, alla data del 1° gennaio 2023 e a quella di presentazione della domanda, si sia già **perfezionata la mediazione tributaria**, di cui all'articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992 **ovvero la conciliazione giudiziale**, disciplinata dagli articoli 48, 48-bis e 48-ter del medesimo Decreto.

Per quanto più nel dettaglio attiene l'identificazione delle liti pendenti si precisa che sono considerati pendenti:

Le controversie per le quali alla data del 1° gennaio 2023 sia stato **proposto l'atto introduttivo del giudizio** di primo grado, a tal fine, occorre fare riferimento alla data in cui il ricorso introduttivo, anche se ricadente nella disciplina del reclamo e della mediazione di cui all'articolo 17-bis del D.lgs. n. 546 del 1992, è stato notificato all'Ufficio, non essendo necessario che, entro il 1° gennaio 2023, vi sia stata anche la costituzione in giudizio.

Le liti interessate da una pronuncia in primo o in secondo grado i cui termini di impugnazione non siano ancora scaduti alla data del 1° gennaio 2023.

Le **liti pendenti innanzi al giudice del rinvio** o, infine, quelle per le quali siano ancora in corso, al 1° gennaio 2023 i termini per la **riassunzione**.

Le liti instaurate mediante ricorsi **affetti da vizi di inammissibilità**, in quanto proposti oltre i termini prescritti dalla legge o perché privi dei requisiti di forma e di contenuto previsti dall'articolo 18 del D.lgs. n. 546 del 1992, purché entro il 1° gennaio 2023 sia stato notificato il ricorso in primo grado e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione, non sia intervenuta una pronuncia della Cassazione che ne abbia statuito l'inammissibilità.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito infatti che in tema di condono fiscale, la pendenza della lite va intesa in senso formale e non viene esclusa da una successiva pronuncia di inammissibilità o improcedibilità, occorrendo per la definitività della controversia l'esaurimento della lite mediante sentenza definitiva (sul punto ex pluris si cita Cass. Ord. n. 5316 del 17.03.2015).

Dello stesso avviso l'articolo 39 del D.L. n. 98/2011 (contenente le disposizioni in materia di condono fiscale del 2011) che rinvia all'articolo 16 co. 3 della Legge n. 289/2002 (recante la disciplina sul condono fiscale del 2002) ai sensi del quale *"per lite pendente si intende anche quella per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato"*.

Sul punto, tuttavia, la stessa Corte di Cassazione non ha mancato di precisare che *"l'impugnazione tardiva non può essere consentita a fini meramente strumentali, per creare cioè artificiosamente un contenzioso che permetta il pagamento di una minore imposta rispetto a quanto accertato, poiché il pagamento di una somma inferiore si può consentire solo quando ha per contropartita l'eliminazione di un contenzioso, mentre non può essere accettato in assenza di specifiche contestazioni contro l'accertamento il quale, diversamente, sarebbe divenuto definitivo e sarebbe rimasto sottratto ad ogni condono"* (Cass., sez. I, 28 aprile 1997, n. 3667). Peraltro, molte sono le sentenze della Suprema Corte (n. 18445/2016; n. 22502/2013, n. 210/2014; n. 1271/2014) che si sono espresse negando il condono allorquando vi sia un uso abusivo del processo. Infine, sono state le stesse Sezioni Unite della Cassazione (n. 643/2015) a stabilire che *"in tema di condono fiscale, il presupposto della lite pendente sussiste, salve le ipotesi di abuso del processo, in presenza di un'iniziativa giudiziaria del contribuente non dichiarata inammissibile con sentenza definitiva e potenzialmente idonea a consentire il sindacato sul provvedimento impositivo, indipendentemente dal preventivo riscontro della ritualità e fondatezza del ricorso"*.

Le liti interessate da sentenze per le quali pendono i termini per la proposizione della revocazione ordinaria, ad esclusione delle liti per le quali è stata depositata sentenza della Corte di Cassazione senza rinvio, che si considerano comunque definitive. Deve, invece, escludersi la definibilità delle liti nelle quali siano state pronunciate sentenze impugnabili tramite la revocazione straordinaria, atteso che detto rimedio non è richiamato dall'articolo 324 c.p.c. tra i mezzi di impugnazione suscettibili di precludere il passaggio in giudicato delle sentenze.

Soggetti coinvolti nella definizione



La domanda di adesione alla definizione agevolata potrà essere presentata, dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio (**ricorrente**) o da chi vi è **subentrato** o ne **ha la legittimazione**. Si pensi al subentro degli eredi ovvero alle vicende straordinarie che possano interessare in pendenza di giudizio la vita dell'impresa.

Valore della lite definibile



La nuova procedura di definizione, consente l'accesso alla medesima a **tutte le controversie tributarie pendenti a prescindere dal valore della lite**.

NOTA BENE - Sono definibili, pertanto, anche le liti di importo inferiore a € 50.000, **ancorché soggette a reclamo e mediazione ex art. 17 bis D.lgs. 546/92**, sempreché il ricorso introduttivo sia stato notificato entro il primo gennaio 2023.

La definizione è ammissibile anche in presenza di ricorso notificato all'ente impositore ma non ancora depositato presso la Corte di giustizia tributaria.


Il perfezionamento
della definizione
agevolata



Per definire la lite, occorre il congiunto rispetto delle seguenti due condizioni:

- **presentazione di una domanda di definizione** entro il **30 settembre 2023**, in base al modello approvato, per le controversie nei confronti dell'Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 30294 del 1° febbraio 2023 ed utilizzando esclusivamente l'apposito canale telematico disponibile sul sito della stessa Agenzia, direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato;
- **versamento dell'importo dovuto**, in un'unica soluzione ovvero della prima rata entro il **30 settembre 2023**.

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.



ATTENZIONE! Si precisa che la domanda, ai fini del perfezionamento della sanatoria, va presentata anche se non ci sono importi da versare.

La presentazione della domanda

Il contribuente deve manifestare la sua volontà di procedere alla definizione agevolata rendendo, entro il 30 settembre 2023 per ciascuna autonoma controversia, una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

Si precisa che per ogni controversia dovrà altresì essere effettuato un distinto versamento. Il modello di domanda e le relative istruzioni sono disponibili in formato elettronico sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.

In particolare, dovrà essere presentata una **specifico domanda, esente da bollo, per ciascuna autonoma controversia, ovvero per ciascun atto impugnato**. Pertanto, se il contribuente con lo stesso ricorso ha impugnato più atti, la domanda di definizione dovrà essere presentata per singolo atto impugnato. Infine, ciascuna controversia autonoma deve essere integralmente definita, nel senso che non sono ammesse definizioni parziali dei singoli atti impugnati.

È, inoltre, irrilevante l'eventuale riunione di più giudizi, posto che di regola in questo caso va presentata una distinta domanda per ciascun atto impugnato. Ciò comporta fra l'altro che è ammissibile la definizione parziale delle controversie introdotte con ricorso cumulativo oppure oggetto di riunione da

parte del giudice; in tal caso la definizione comporta l'estinzione solo "parziale" del giudizio, che prosegue per gli atti non oggetto di definizione.



Come specificato nel **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 30294/2023**, entro il termine del 30 settembre 2023, per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, va presentata all'Agenzia delle entrate una distinta domanda di definizione, esente dall'imposta di bollo, mediante trasmissione telematica.

Fino al 31 marzo 2023, in attesa dell'attivazione del servizio di trasmissione telematica, era consentita la presentazione della domanda di definizione tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'Ufficio che è parte nel giudizio.

La trasmissione telematica va effettuata:

- ➔ direttamente dai contribuenti richiedenti;
- ➔ mediante un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

Non sono ammesse modalità di presentazione diverse da quelle indicate in precedenza.



ATTENZIONE - La compilazione della domanda è effettuata utilizzando l'apposito software informatico reso disponibile sul sito internet <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/>.



INFORMA - I campi richiesti per la compilazione *online* ricalcano, ovviamente, il modello di definizione approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dello scorso 1° febbraio 2023. L'eventuale diniego della definizione agevolata è notificato al contribuente entro il 30 settembre 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

1.2.7. La compilazione della domanda

Cliccando sul seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/accertamenti/definizione-agevolata-controversie-tributarie/np-atti-controversie-tributarie>

è possibile accedere alla pagina dell'Agenzia delle Entrate dedicata alla definizione delle liti fiscali, nella quale è possibile trovare la sezione "modello e istruzioni" da cui si può scaricare in formato pdf:

1	il Modello di Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti
2	le Istruzioni per la compilazione



agenzia entrate

Seguici su: [f](#) [t](#) [in](#) [v](#) [s](#)

Cerca...

Cittadini Imprese Professionisti Intermediari Enti e PA L'Agenzia I nostri uffici Area riservata

Ti trovi in: Home / Schede informative e servizi / Accertamenti e regolarizzazioni / Definizione agevolata delle controversie tributarie (legge di bilancio 2023) / Modello e istruzioni

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE (LEGGE DI BILANCIO 2023)

INFORMAZIONI

Che cos'è

Modello e istruzioni

Normativa e prassi

Modello e istruzioni

[Modello di domanda della definizione agevolata - pdf](#) (aggiornato il 3 febbraio 2022. [Errata corrige - pdf](#))

[Istruzioni per la compilazione - pdf](#)

Cliccando sul *pdf* del modello è possibile accedere al medesimo e scaricarlo ai fini della compilazione

Il modello è composto da:	
Frontespizio	Contenente l'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679;
Intestazione	Contenente la casella "Domanda sostitutiva" da selezionare in ipotesi di sostituzione della domanda precedentemente presentata ed il campo ove indicare, il numero di protocollo della domanda precedentemente trasmessa che si intende sostituire. Qualora l'istanza da sostituire sia stata presentata tramite PEC il campo non dovrà essere compilato.
Quadro "Codice dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente"	Destinato a individuare l'Ufficio che è parte nel giudizio e che è competente in ordine all'istruttoria del contenzioso al momento della presentazione della domanda di definizione;
Quadro "dati identificativi del richiedente"	Destinato all'indicazione dei dati anagrafici del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado;
Quadro "riservato a chi presenta la domanda per altri"	Relativo all'indicazione dei dati identificativi del soggetto che presenta la domanda in luogo dell'interessato, in quanto subentrato o altrimenti legittimato;
Quadro "modalità di definizione"	In cui va inserito il codice corrispondente allo stato della controversia, nelle ipotesi di definizione di cui all'articolo 1, commi da 186 a 191;
Quadro "dati della controversia tributaria pendente"	In cui vanno indicati i dati necessari ad individuare la controversia pendente oggetto di definizione, l'atto impugnato, le somme dovute, tenuto conto del totale degli importi già versati a qualsiasi titolo in pendenza del giudizio, di spettanza dell'ente impositore, nonché le relative modalità di pagamento;
Quadro "firma della domanda"	È riservato alla sottoscrizione da parte del soggetto che presenta la domanda;
Quadro "impegno alla presentazione telematica"	Deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che trasmette la domanda di definizione.


Le istruzioni per la compilazione

The screenshot shows the Agenzia Entrate website interface. At the top left is the logo 'agenzia entrate'. To the right are social media icons for Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, and RSS, along with a search bar labeled 'Cerca...'. Below the header is a navigation menu with items: Cittadini, Imprese, Professionisti, Intermediari, Enti e PA, L'Agenzia, and I nostri uffici. On the far right of the menu is a button for 'Area riservata'. Below the menu, a breadcrumb trail reads: 'Ti trovi in: Home / Schede informative e servizi / Accertamenti e regolarizzazioni / Definizione agevolata delle controversie tributarie (legge di bilancio 2023) / Modello e istruzioni'. The main content area is titled 'Modello e istruzioni' and contains two links: 'Modello di domanda della definizione agevolata - pdf (aggiornato il 3 febbraio 2022. [Errata corrige - pdf])' and 'Istruzioni per la compilazione - pdf'. On the left side of the page, there is a sidebar with a menu for 'DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE (LEGGE DI BILANCIO 2023)' and sub-items: 'INFORMAZIONI', 'Che cos'è', 'Modello e istruzioni', and 'Normativa e prassi'.

Cliccando sul *pdf* del modello è possibile accedere al medesimo e scaricarlo ai fini della compilazione.

Il modello è costituito da:





DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

Articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Con questa informativa l'Agenzia delle entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D. Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.

Finalità del trattamento I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle entrate per le finalità connesse alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti prevista dall'articolo 1, commi da 186 a 202, legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Conferimento dei dati I dati richiesti nella domanda devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.
Se i dati riguardano anche i suoi familiari o terzi, lei dovrà informare gli interessati di aver comunicato i loro dati all'Agenzia delle Entrate. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
L'indicazione del numero di telefono o cellulare è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Base Giuridica La base giuridica del trattamento è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento della predetta attività (definizione agevolata delle controversie tributarie) di cui è investita l'Agenzia delle Entrate (art. 6, §1 lett. e) del Regolamento), in base a quanto previsto dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Periodo di conservazione dei dati I dati saranno conservati per il tempo correlato alle predette finalità ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.

Categorie di destinatari dei dati personali I suoi dati personali saranno trattati dai soggetti designati dal Titolare quali Responsabili, ovvero dalle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare, o del Responsabile. I suoi dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi; tuttavia, se necessario, potranno essere comunicati:


- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da un atto amministrativo generale o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria;
- ad altri eventuali soggetti terzi, qualora la comunicazione si dovesse rendere necessaria per la tutela di Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Modalità del trattamento I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. I trattamenti automatizzati non comportano in alcun modo l'assunzione di decisioni e provvedimenti basati unicamente su di essi. L'Agenzia delle entrate adotta idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato da un soggetto delegato che tratterà i dati esclusivamente per la finalità di consegna del modello all'Agenzia delle entrate.

Titolare del trattamento Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 – 00147.

Responsabile del trattamento L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designata per questo Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Responsabile della Protezione dei Dati Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it.



DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

Articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197


Diritti dell'interessato	<p>L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti, anche attraverso la consultazione della propria area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>I diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento possono essere esercitati alternativamente tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • applicazione web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate; • apposito form in area libera del sito dell'Agenzia delle entrate che guida l'utente nelle diverse fasi di redazione dell'istanza; • posta ordinaria o raccomandata a/r all'indirizzo Via Giorgione n.106 – 00147 Roma; • posta elettronica alle caselle dedicate entrate.updp@agenziaentrate.it o entrate.dpo@agenziaentrate.it; • posta elettronica certificata all'indirizzo eserciziodiritti@pec.agenziaentrate.it. <p>Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D. Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.</p>
Consenso	<p>L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge.</p>
Modifiche	<p>L'Agenzia delle entrate si riserva il diritto di apportare alla presente informativa, a propria esclusiva discrezione ed in qualunque momento, tutte le modifiche ritenute opportune o rese obbligatorie dalle norme di volta in volta vigenti, dandone adeguata pubblicità nella sezione dedicata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it.</p>

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati

INTESTAZIONE



contenente la casella "Domanda sostitutiva" da selezionare in ipotesi di sostituzione della domanda precedentemente presentata ed il campo ove indicare, il numero di protocollo della domanda precedentemente trasmessa che si intende sostituire. Qualora l'istanza da sostituire sia stata presentata tramite PEC il campo non dovrà essere compilato;



DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

Articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197

Domanda sostitutiva
(vedere istruzioni)

Protocollo della domanda
oggetto di sostituzione

quadro "CODICE DELL'UFFICIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE COMPETENTE"



in questo quadro deve essere indicato l'Ufficio che è parte nel giudizio e che è competente in ordine all'istruttoria del contenzioso al momento della presentazione della domanda di definizione;

<p>CODICE DELL'UFFICIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE COMPETENTE</p>	<p>Codice ufficio</p> <table border="1" style="width: 100px; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 30px;"> </td> <td style="width: 30px;"> </td> <td style="width: 30px;"> </td> </tr> </table>			

Il codice dell'Ufficio che è parte nel giudizio:

Per quanto concerne la voce “natura giuridica” si dovrà indicare il codice della ragione giuridica ricavandolo dalla “TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA” consultabile in fondo alle istruzioni alla compilazione del modello e di seguito riportata.

TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA

SOGGETTI RESIDENTI

- | | |
|---|---|
| 1. Società in accomandita per azioni | 27. Associazione fra artisti e professionisti |
| 2. Società a responsabilità limitata | 28. Aziende coniugali |
| 3. Società per azioni | 29. GEIE (Gruppi europei di interesse economico) |
| 4. Società cooperative e loro consorzi iscritti nell'Albo Nazionale delle società cooperative | 50. Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) |
| 5. Altre società cooperative | 51. Condomini |
| 6. Mutue assicuratrici | 52. Depositi I.V.A. |
| 7. Consorzi con personalità giuridica | 53. Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro |
| 8. Associazioni riconosciute | 54. Trust |
| 9. Fondazioni | 55. Amministrazioni pubbliche |
| 10. Altri enti ed istituti con personalità giuridica | 56. Fondazioni bancarie |
| 11. Consorzi senza personalità giuridica | 57. Società europea |
| 12. Associazioni non riconosciute e comitati | 58. Società cooperativa europea |
| 13. Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni) | 59. Rete di imprese |
| 14. Enti pubblici economici | 61. Gruppo IVA |
| 15. Enti pubblici non economici | |
| 16. Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica | |
| 17. Opere pie e società di mutuo soccorso | |
| 18. Enti ospedalieri | |
| 19. Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale | |
| 20. Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo | |
| 21. Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi | |
| 22. Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia | |
| 23. Società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lett. b), del TUIR | |
| 24. Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lett. b), del TUIR | |
| 25. Società in accomandita semplice | |
| 26. Società di armamento | |

SOGGETTI NON RESIDENTI

- | |
|--|
| 30. Società semplici, irregolari e di fatto |
| 31. Società in nome collettivo |
| 32. Società in accomandita semplice |
| 33. Società di armamento |
| 34. Associazioni fra professionisti |
| 35. Società in accomandita per azioni |
| 36. Società a responsabilità limitata |
| 37. Società per azioni |
| 38. Consorzi |
| 39. Altri enti ed istituti |
| 40. Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto |
| 41. Fondazioni |
| 42. Opere pie e società di mutuo soccorso |
| 43. Altre organizzazioni di persone e di beni |
| 44. Trust |
| 45. GEIE (Gruppi europei di interesse economico) |
-

Quadro "RISERVATO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI"

Relativo all'indicazione dei dati identificativi del soggetto che presenta la domanda in luogo dell'interessato, in quanto subentrato o altrimenti legittimato.

RISERVATO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI Rappresentante, erede, curatore fallimentare, ecc. (vedere istruzioni)	Codice fiscale	Codice carica	Codice fiscale società o ente dichiarante
	<input type="text"/>		
	Cognome	Nome	Sesso <small>(segnare la relativa casella)</small>
	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
Data	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)	
giorno mese anno	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

In questo riquadro nello specifico dovranno essere indicati i seguenti dati:

➔ **Codice fiscale:** nell'ipotesi in cui la domanda venga presentata per conto di altri, come ad esempio nel caso dell'erede per il defunto, l'erede o altro diverso soggetto firmatario della domanda deve compilare il presente riquadro indicando, oltre ai propri dati anagrafici, il proprio codice fiscale e il "Codice carica".

➔ **Codice carica:** in questo campo va indicato il codice corrispondente alla qualifica di chi propone la domanda in luogo di altri, ricavabile dalla "TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA", consultabile nell'ultima pagina delle istruzioni alla compilazione del modello e di seguito riprodotta.

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

1. Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
 2. Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito e amministratore di sostegno
 3. Curatore fallimentare
 4. Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
 5. Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
 6. Rappresentante fiscale di soggetto non residente
 7. Erede
 8. Liquidatore (liquidazione volontaria)
 9. Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
 10. Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'articolo 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
 11. Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
 12. Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
 13. Amministratore di condominio
 14. Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
 15. Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione
-

➔ **Codice fiscale società o ente dichiarante:** nel caso in cui colui che presenta la domanda per conto di altri sia un soggetto diverso da una persona fisica, devono essere indicati, negli appositi campi, il codice fiscale della società o ente che presenta la domanda, il codice fiscale e i dati anagrafici del rappresentante della medesima società o ente (cognome, nome, data di nascita, sesso, comune o stato estero di nascita, provincia di nascita) e il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società o l'ente che presenta la domanda e il contribuente cui la domanda di definizione si riferisce.

➔ Quadro **"RECAPITI"** nel quale il richiedente, o il soggetto che presenta la domanda per conto di altri, deve indicare i recapiti telefonici, di fax e di posta elettronica presso i quali desidera essere contattato o ricevere comunicazioni;

RECAPITI					
Telefono		Cellulare		Fax	
prefisso	numero	prefisso	numero	prefisso	numero
Indirizzo di posta elettronica					

quadro **“MODALITÀ DI DEFINIZIONE”**, in cui va inserito il codice corrispondente allo stato della controversia, nello specifico nella casella occorre indicare uno dei seguenti codici:

CODICE	DECRIZIONE
1	se l' Agenzia delle entrate è risultata vincitrice nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 1° gennaio 2023 ovvero in caso di ricorso notificato , alla stessa data, all'Agenzia delle entrate ma a tale data non ancora depositato o trasmesso alla segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ; in tal caso, l'importo lordo dovuto per la definizione è pari al valore della controversia ;
2	in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado di giudizio , ossia già depositato o trasmesso alla segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado alla data del 1° gennaio 2023, per il quale, alla medesima data, non sia ancora stata depositata una pronuncia giurisdizionale non cautelare ovvero in caso di pendenza a tale data dei termini per la riassunzione o di pendenza a tale data del giudizio di rinvio ; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 90 per cento del valore della controversia ;
3	se l' Agenzia delle entrate è risultata soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 1° gennaio 2023, e tale pronuncia è stata emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 40 per cento del valore della controversia ;
4	se l' Agenzia delle entrate è risultata soccombente nell'ultima pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 1° gennaio 2023, e tale pronuncia è stata emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 15 per cento del valore della controversia ;

5	<p>se vi è stata reciproca soccombenza dell'Agenzia delle entrate e del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 1° gennaio 2023; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 100 per cento del valore della controversia, per la parte in cui il contribuente è risultato soccombente, e pari al 40 o al 15 per cento, per la parte in cui l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente, a seconda che si tratti, rispettivamente, di pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ovvero della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado;</p>
6	<p>se, alla data del 1° gennaio 2023, la controversia pende innanzi alla Corte di cassazione e l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio; in tal caso, l'importo dovuto è pari al 5 per cento del valore della controversia;</p>
7	<p>se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 1° gennaio 2023; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 15 per cento del valore della controversia</p>
8	<p>se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e il contribuente è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 1° gennaio 2023 ovvero a tale data non è stata ancora depositata alcuna pronuncia oppure a seguito di pronuncia di cassazione con rinvio, per la quale sia stata proposta riassunzione ovvero penda il relativo termine; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 40 per cento del valore della lite;</p>
9	<p>se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e vi è stata reciproca soccombenza dell'Agenzia delle entrate e del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 1° gennaio 2023; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 15 per cento del valore della controversia, per la parte in cui l'Agenzia delle</p>

	entrate è risultata soccombente, e al 40 per cento per la restante parte;
10	se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono e il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione; in tal caso, l'importo lordo e l'importo netto dovuti sono pari a zero . Diversamente, nel caso in cui il tributo non sia stato definito , l'importo lordo dovuto è calcolato sulla base delle ordinarie percentuali previste dai commi 186, 187, 188, 189, e 190 dell'articolo 1 della legge 197 del 2022 a seconda della soccombenza e del grado del giudizio, come sopra specificate.

MODALITÀ DI
DEFINIZIONE

Articolo 1, commi da 186 a 191
della legge n. 197 del 2022
(vedere istruzioni)

Quadro "DATI DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE" in cui vanno indicati i dati necessari ad individuare la controversia pendente oggetto di definizione

DATI DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE	Periodo d'imposta/ Anno di registrazione	Data di notifica del ricorso in primo grado
	<input type="text"/>	giorno mese anno
	Organo giurisdizionale e Sede	
	Registro generale	
	numero	anno
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tipo atto impugnato		
<input type="text"/>		
Numero atto impugnato		
<input type="text"/>		
Valore della controversia		
<input type="text"/> ,00		

Nel suddetto riquadro dovranno essere indicati, in particolare:

→ il **Periodo d'imposta / anno di registrazione**: nello specifico si deve indicare nel formato aaaa il periodo d'imposta se l'atto impugnato si riferisce, ad esempio, ad imposte dirette, IVA o IRAP;

 **ATTENZIONE!** In caso di periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, indicare solo l'anno iniziale, indicato sull'atto impugnato.

Per l'imposta di registro indicare l'anno di registrazione ovvero l'anno in cui sarebbe dovuta avvenire la registrazione.

→ la **Data di notifica del ricorso in primo grado**: indicare la data di notifica del ricorso in primo grado nel seguente formato gg/mm/aaaa.

 **ATTENZIONE!** Nell'ipotesi di notifica dell'atto introduttivo a mezzo del servizio postale, indicare la data di spedizione, rilevabile dal timbro apposto dall'ufficio postale. In caso di processo tributario telematico, indicare la data di invio telematico rilevabile dalla ricevuta di accettazione di PEC.

→ **L'Organo giurisdizionale e la Sede**: indicare l'organo giurisdizionale presso cui pende la controversia oppure, nel caso in cui si intenda definire una controversia per la quale pendono i termini di impugnazione di una pronuncia giurisdizionale o quelli di riassunzione, indicare l'organo giurisdizionale che l'ha resa (Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, Corte di cassazione) e la città in cui ha sede (solo per la Corte di Giustizia Tributaria);

→ **il Registro generale**: indicare il numero di iscrizione nel registro generale attribuito dall'organo giurisdizionale: R.G. R. del ricorso, se la controversia è pendente innanzi a una Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, o R.G.A. dell'appello, se la controversia è pendente innanzi a una Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado. In tali casi il numero da indicare deve avere il formato numero/anno nnnnnn/aaaa.

→ **il Tipo di atto impugnato**: ad esempio avviso di accertamento, cartella di pagamento ecc.

➔ **il Numero dell'atto impugnato:** il numero dell'atto è rilevabile dall'atto impugnato.

➔ **il Valore della controversia:** per valore della controversia si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni irrogate con l'atto impugnato, in caso di controversia relativa esclusivamente all'irrogazione di sanzioni il valore è costituito dalla somma di queste. Per la determinazione dell'effettivo valore della controversia, vanno comunque esclusi gli importi che eventualmente non formano oggetto della materia del contendere, in particolare in caso di contestazione parziale dell'atto impugnato, di giudicato interno, di parziale annullamento in autotutela dell'atto impugnato.

Quadro "DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO"

DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO	Importo lordo dovuto	Importo versato in pendenza di giudizio	Importo netto dovuto	Numero rate
		,00	,00	,00
			Importo versato per la definizione o prima rata	Data di versamento giorno mese anno
			,00	

Nello specifico:

➔ alla voce **Importo lordo dovuto:** si dovrà indicare l'importo lordo dovuto per la definizione, determinato sulla base di quanto specificato a tale proposito in relazione al quadro "Modalità di definizione".



ATTENZIONE! Se non è dovuto alcun importo, va indicato zero; ciò può accadere ad esempio in caso di definizione di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, qualora il rapporto concernente i tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione in esame.

➔ Alla voce **Importo versato in pendenza di giudizio:** indicare la somma di tutti gli importi pagati a qualsiasi titolo, di spettanza dell'ente impositore, prima della presentazione della domanda di definizione, purché non siano state oggetto di rimborso. Sono esclusi gli importi di spettanza dell'agente della riscossione (aggi, spese per le procedure esecutive, spese di notifica, ecc.). Se non è stato pagato alcun importo, basta indicare il valore zero.

➔ alla voce **Importo netto dovuto:** l'importo netto dovuto risulta dall'importo lordo dovuto ridotto dell'eventuale importo totale versato in pendenza di giudizio, indicato nell'apposito campo di cui sopra. Se in pendenza di giudizio non è stata versata alcuna somma, l'importo lordo e l'importo netto dovuto corrispondono.

Ai fini del versamento tramite F24, l'importo netto dovuto va ripartito tra i codici tributo che saranno istituiti con apposita risoluzione, in proporzione ai diversi importi che compongono l'importo lordo dovuto.

Tutti gli importi devono essere indicati con le prime due cifre decimali. In presenza di più cifre decimali occorre procedere all'arrotondamento della seconda cifra decimale con il seguente criterio:

Definizione agevolata liti pendenti

→ se la terza cifra è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento al centesimo va effettuato per eccesso;

→ se la terza cifra è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto (es.: euro 52,752 arrotondato diventa euro 52,75; euro 52,755 arrotondato diventa euro 52,76; euro 52,758 arrotondato diventa euro 52,76).

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che le prime due cifre decimali vanno indicate anche se pari a zero, come nell'ipotesi in cui l'importo sia espresso in unità di euro (es.: somma da versare pari a 52 euro, va indicato 52,00).

→ Alla voce **Numero rate**: indicare il numero di rate prescelto (1 per il versamento in un'unica soluzione; 20 per il versamento nel numero massimo di 20 rate trimestrali; da 2 a 19 nel caso sia prescelto un numero di rate trimestrali diverso da quello massimo).

→ Alla voce **Importo versato per la definizione o prima rata**: indicare l'importo versato per la definizione. Se non dovuto alcun importo, indicare zero. Qualora sia stato indicato 1 nel campo "Numero rate" (versamento in unica soluzione), tale importo corrisponde all'importo netto dovuto.

→ Alla voce **Data di versamento**: indicare la data in cui è stato effettuato il versamento dell'importo netto dovuto per la definizione o della prima rata, nel formato gg/mm/aaaa

Quadro "FIRMA DELLA DOMANDA"

È riservato alla sottoscrizione da parte del soggetto che presenta la domanda. Si precisa che la sottoscrizione nel suddetto riquadro deve essere apposta da parte del soggetto che presenta la domanda o da uno degli altri soggetti indicati nella "Tabella generale dei codici di carica".

FIRMA DELLA
DOMANDA

FIRMA DEL DICHIARANTE

Quadro "IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA"


Deve essere compilato e sottoscritto dall'incaricato che trasmette la domanda di definizione.

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'incaricato	Data dell'impegno		
		giorno	mese	anno
FIRMA DELL'INCARICATO				

Il quadro in particolare deve essere compilato e sottoscritto solo dall'incaricato che trasmette la domanda; il quale deve riportare:

- il proprio codice fiscale;
- la data di assunzione dell'impegno a trasmettere la domanda di definizione nel formato gg/mm/aaaa;

Il quadro deve recare, altresì, la personale sottoscrizione dell'incaricato.



DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

Articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197

Domanda sostitutiva
(vedere istruzioni)

Protocollo della domanda oggetto di sostituzione

CODICE DELL'UFFICIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE COMPETENTE	Codice ufficio <input type="text"/>		
DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE	Codice fiscale <input type="text"/>		
Persone fisiche	Cognome <input type="text"/>	Nome <input type="text"/>	Sesso (selezionare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
	Data giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/>	Comune (o Stato estero) di nascita <input type="text"/>	Provincia (sigla) <input type="text"/>
	Denominazione o ragione sociale <input type="text"/>		Natura Giuridica <input type="text"/>
RISERVATO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI <small>Rappresentante, erede, curatore fallimentare, ecc. (vedere istruzioni)</small>	Codice fiscale <input type="text"/>		Codice carica <input type="text"/>
	Codice fiscale società o ente dichiarante <input type="text"/>		
	Cognome <input type="text"/>	Nome <input type="text"/>	Sesso (selezionare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
	Data giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/>	Comune (o Stato estero) di nascita <input type="text"/>	Provincia (sigla) <input type="text"/>
RECAPITI	Telefono prefisso <input type="text"/> numero <input type="text"/>	Cellulare prefisso <input type="text"/> numero <input type="text"/>	Fax prefisso <input type="text"/> numero <input type="text"/>
	Indirizzo di posta elettronica <input type="text"/>		
MODALITÀ DI DEFINIZIONE	Articolo 1, commi da 186 a 191 della legge n. 197 del 2022 (vedere istruzioni) <input type="text"/>		
DATI DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE	Periodo d'imposta/ Anno di registrazione <input type="text"/>	Data di notifica del ricorso in primo grado giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/>	
	Organo giurisdizionale e Sede <input type="text"/>		
	Registro generale numero <input type="text"/> anno <input type="text"/>		
	Tipo atto impugnato <input type="text"/>		
	Numero atto impugnato <input type="text"/>		
	Valore della controversia <input type="text"/> ,00		

CODICE FISCALE

DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO	Importo lordo dovuto	Importo versato in pendenza di giudizio	Importo netto dovuto	Numero rate
	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/>
FIRMA DELLA DOMANDA	Importo versato per la definizione a prima rata		Data di versamento	
	<input type="text"/> ,00		giorno	mese
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	FIRMA DEL DICHIARANTE			
	Codice fiscale dell'incaricato		Data dell'impegno	
	<input type="text"/>		giorno	mese
FIRMA DELL'INCARICATO				<input type="text"/>

- quadro "DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE", destinato all'indicazione dei dati anagrafici del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado;
- quadro "RISERVATO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI", relativo all'indicazione dei dati identificativi del soggetto che presenta la domanda in luogo dell'interessato, in quanto subentrato o altrimenti legittimato;
- quadro "MODALITÀ DI DEFINIZIONE", in cui va inserito il codice corrispondente allo stato della controversia, nelle ipotesi di definizione di cui all'articolo 1, commi da 186 a 191;
- quadro "DATI DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE", in cui vanno indicati i dati necessari ad individuare la controversia pendente oggetto di definizione, l'atto impugnato, le somme dovute, tenuto conto del totale degli importi già versati a qualsiasi titolo in pendenza del giudizio, di spettanza dell'ente impositore, nonché le relative modalità di pagamento;
- quadro "FIRMA DELLA DOMANDA", riservato alla sottoscrizione da parte del soggetto che presenta la domanda;
- quadro "IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA", che deve essere compilato e sottoscritto dall'incaricato che trasmette la domanda di definizione.

Codice dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate

Indicare il codice dell'Ufficio che è parte nel giudizio tra i seguenti:

- Direzione provinciale o regionale;
- Ufficio provinciale – Territorio di Milano, Napoli, Roma o Torino;
- Centro operativo di Pescara.

Tale codice è reperibile nelle "Tabelle dei codici e denominazioni delle direzioni centrali, regionali e provinciali delle entrate", pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Nello specifico, per le Direzioni regionali e provinciali va indicato il codice dell'Ufficio legale (ad esempio, THB qualora si tratti della Direzione provinciale di Bologna); per il Centro operativo di Pescara va indicato il codice 250; per l'Ufficio provinciale – Territorio di Milano va indicato il codice KG7; per quello di Napoli il codice KI2, per quello di Roma il codice KK2 e per quello di Torino il codice KM2.

Dati identificativi del richiedente

Codice fiscale: indicare il codice fiscale del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado;

Persone fisiche: indicare il cognome, il nome e gli altri dati richiesti del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado;

Soggetti diversi dalle persone fisiche: indicare la denominazione o ragione sociale del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado. Indicare il codice della ragione giuridica ricavandolo dalla "TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA" consultabile in fondo alle presenti istruzioni.

Riservato a chi presenta la domanda per altri

Codice fiscale: nell'ipotesi in cui la domanda venga presentata per conto di altri, come ad esempio nel caso dell'erede per il defunto, l'erede o altro diverso soggetto firmatario della domanda deve compilare il presente riquadro indicando, oltre ai propri dati anagrafici, il proprio codice fiscale e il "Codice carica".

Codice carica: in questo campo va indicato il codice corrispondente alla propria qualifica, ricavabile dalla "TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA", consultabile nell'ultima pagina delle presenti istruzioni e comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa.

Codice fiscale società o ente dichiarante: nel caso in cui chi presenta la domanda per conto di altri sia un soggetto diverso da persona fisica, devono essere indicati, negli appositi campi, il codice fiscale della società o ente che presenta la domanda,

il codice fiscale e i dati anagrafici del rappresentante della medesima società o ente (cognome, nome, data di nascita, sesso, comune o stato estero di nascita, provincia di nascita) e il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società o l'ente che presenta la domanda e il contribuente cui la domanda di definizione si riferisce.

Recapiti	Il richiedente, o il soggetto che presenta la domanda per conto di altri, deve indicare i recapiti telefonici, di fax e di posta elettronica presso i quali desidera essere contattato o ricevere comunicazioni.
Modalità di definizione	<p>Articolo 1, commi da 186 a 191, della legge n. 197 del 2022</p> <p>Nella casella occorre indicare uno dei seguenti codici:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 se l'Agenzia delle entrate è risultata vincitrice nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 1° gennaio 2023 ovvero in caso di ricorso notificato, alla stessa data, all'Agenzia delle entrate ma a tale data non ancora depositato o trasmesso alla segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado; in tal caso, l'importo lordo dovuto per la definizione è pari al valore della controversia; 2 in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado di giudizio, ossia già depositato o trasmesso alla segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado alla data del 1° gennaio 2023, per il quale, alla medesima data, non sia ancora stata depositata una pronuncia giurisdizionale non cautelare ovvero in caso di pendenza a tale data dei termini per la riassunzione o di pendenza a tale data del giudizio di rinvio; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 90 per cento del valore della controversia; 3 se l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 1° gennaio 2023, e tale pronuncia è stata emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 40 per cento del valore della controversia; 4 se l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente nell'ultima pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 1° gennaio 2023, e tale pronuncia è stata emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 15 per cento del valore della controversia; 5 se vi è stata reciproca soccombenza dell'Agenzia delle entrate e del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 1° gennaio 2023; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 100 per cento del valore della controversia, per la parte in cui il contribuente è risultato soccombente, e pari al 40 o al 15 per cento, per la parte in cui l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente, a seconda che si tratti, rispettivamente, di pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ovvero della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado; 6 se, alla data del 1° gennaio 2023, la controversia pende innanzi alla Corte di cassazione e l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio; in tal caso, l'importo dovuto è pari al 5 per cento del valore della controversia; 7 se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 1° gennaio 2023; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 15 per cento del valore della controversia; 8 se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e il contribuente è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 1° gennaio 2023 ovvero a tale data non è stata ancora depositata alcuna pronuncia oppure a seguito di pronuncia di cassazione con rinvio, per la quale sia stata proposta riassunzione ovvero penda il relativo termine; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 40 per cento del valore della lite;

- 9 se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e vi è stata reciproca soccombenza dell’Agenzia delle entrate e del contribuente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 1° gennaio 2023; in tal caso, l’importo lordo dovuto è pari al 15 per cento del valore della controversia, per la parte in cui l’Agenzia delle entrate è risultata soccombente, e al 40 per cento per la restante parte;
- 10 se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono e il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione; in tal caso, l’importo lordo e l’importo netto dovuti sono pari a zero. Diversamente, nel caso in cui il tributo non sia stato definito, l’importo lordo dovuto è calcolato sulla base delle ordinarie percentuali previste dai commi 186, 187, 188, 189, e 190 dell’articolo 1 della legge 197 del 2022 a seconda della soccombenza e del grado del giudizio, come sopra specificate.

Dati della controversia tributaria pendente

Periodo d’imposta / anno di registrazione: indicare nel formato aaaa il periodo d’imposta se l’atto impugnato si riferisce, ad esempio, ad imposte dirette, IVA o IRAP; in caso di periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, indicare solo l’anno iniziale, indicato sull’atto impugnato. Per l’imposta di registro indicare l’anno di registrazione ovvero l’anno in cui sarebbe dovuta avvenire la registrazione.

Data di notifica del ricorso in primo grado: indicare la data di notifica del ricorso in primo grado. Il campo ha il seguente formato gg/mm/aaaa. Nell’ipotesi di notifica dell’atto introduttivo a mezzo del servizio postale, indicare la data di spedizione, rilevabile dal timbro apposto dall’ufficio postale. In caso di processo tributario telematico, indicare la data di invio telematico rilevabile dalla ricevuta di accettazione di PEC.

Organo giurisdizionale e Sede: indicare l’organo giurisdizionale presso cui pende la controversia oppure, nel caso in cui si intenda definire una controversia per la quale pendono i termini di impugnazione di una pronuncia giurisdizionale o quelli di riassunzione, indicare l’organo giurisdizionale che l’ha resa (Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, Corte di cassazione) e la città in cui ha sede (solo per la Corte di Giustizia Tributaria).

Registro generale: indicare il numero di iscrizione nel registro generale attribuito dall’organo giurisdizionale: ad esempio, dei ricorsi (R.G.R.), se la controversia è pendente innanzi a una Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, o degli appelli (R.G.A.), se la controversia è pendente innanzi a una Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado; in tali casi il numero da indicare deve avere il formato numero/anno nnnnnn/aaaa.

Tipo di atto impugnato: il dato richiesto è rilevabile dall’atto impugnato.

Numero atto impugnato: il numero è rilevabile dall’atto impugnato.

Valore della controversia: per valore della controversia si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversia relativa esclusivamente all’irrogazione di sanzioni il valore è costituito dalla somma di queste. Per la determinazione dell’effettivo valore della controversia, vanno comunque esclusi gli importi che eventualmente non formano oggetto della materia del contendere, in particolare in caso di contestazione parziale dell’atto impugnato, di giudicato interno, di parziale annullamento in autotutela dell’atto impugnato.

Determinazione dell’importo dovuto

Importo lordo dovuto: indicare l’importo lordo dovuto per la definizione, determinato sulla base di quanto specificato a tale proposito in relazione al quadro “Modalità di definizione” - “Articolo 1, commi da 186 a 191, della legge n. 197 del 2022”.

Se non è dovuto alcun importo, va indicato zero; ciò ad esempio in caso di definizione “Articolo 1, comma 191, della legge n. 197 del 2022” di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, qualora il rapporto concernente i tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

Importo versato in pendenza di giudizio: indicare la somma di tutti gli importi pagati a qualsiasi titolo, di spettanza dell'ente impositore, prima della presentazione della domanda di definizione, purchè non siano state oggetto di rimborso. Sono esclusi gli importi di spettanza dell'agente della riscossione (aggi, spese per le procedure esecutive, spese di notifica, ecc.). Se non è stato pagato alcun importo, indicare zero.

Importo netto dovuto: l'importo netto dovuto risulta dall'importo lordo dovuto ridotto dell'eventuale importo totale versato in pendenza di giudizio, indicato nell'apposito campo di cui sopra. Se in pendenza di giudizio non è stata versata alcuna somma, l'importo lordo e l'importo netto dovuto corrispondono.

Ai fini del versamento tramite F24, l'importo netto dovuto va ripartito tra i codici tributo che saranno istituiti con apposita risoluzione, in proporzione ai diversi importi che compongono l'importo lordo dovuto.

Tutti gli importi devono essere indicati con le prime due cifre decimali. In presenza di più cifre decimali occorre procedere all'arrotondamento della seconda cifra decimale con il seguente criterio: se la terza cifra è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento al centesimo va effettuato per eccesso; se la terza cifra è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto (es.: euro 52,752 arrotondato diventa euro 52,75; euro 52,755 arrotondato diventa euro 52,76; euro 52,758 arrotondato diventa euro 52,76). Si richiama l'attenzione sulla circostanza che le prime due cifre decimali vanno indicate anche se pari a zero, come nell'ipotesi in cui l'importo sia espresso in unità di euro (es.: somma da versare pari a 52 euro, va indicato 52,00).

Numero rate: indicare il numero di rate prescelto (1 per il versamento in un'unica soluzione; 20 per il versamento nel numero massimo di 20 rate trimestrali; da 2 a 19 nel caso sia prescelto un numero di rate trimestrali diverso da quello massimo).

Importo versato per la definizione o prima rata: indicare l'importo versato per la definizione. Se non dovuto alcun importo, indicare zero. Qualora sia stato indicato 1 nel campo "Numero rate" (versamento in unica soluzione), tale importo corrisponde all'importo netto dovuto.

Data di versamento: indicare la data in cui è stato effettuato il versamento dell'importo netto dovuto per la definizione o della prima rata, nel formato gg/mm/aaaa.

Firma della domanda

La firma va apposta da parte del soggetto che presenta la domanda o da uno degli altri soggetti indicati nella "Tabella generale dei codici di carica".

Impegno alla trasmissione telematica

Il quadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall'incaricato che trasmette la domanda. L'incaricato deve riportare:

- il proprio codice fiscale;
- la data, nel formato gg/mm/aaaa, di assunzione dell'impegno a trasmettere la domanda di definizione.

Il quadro deve recare, altresì, la personale sottoscrizione dell'incaricato.

TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA

SOGGETTI RESIDENTI

1. Società in accomandita per azioni
2. Società a responsabilità limitata
3. Società per azioni
4. Società cooperative e loro consorzi iscritti nell'Albo Nazionale delle società cooperative
5. Altre società cooperative
6. Mutue assicuratrici
7. Consorzi con personalità giuridica
8. Associazioni riconosciute
9. Fondazioni
10. Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11. Consorzi senza personalità giuridica
12. Associazioni non riconosciute e comitati
13. Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14. Enti pubblici economici
15. Enti pubblici non economici
16. Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17. Opere pie e società di mutuo soccorso
18. Enti ospedalieri
19. Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20. Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21. Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22. Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23. Società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lett. b), del TUIR
24. Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lett. b), del TUIR
25. Società in accomandita semplice
26. Società di armamento

27. Associazione fra artisti e professionisti
28. Aziende coniugali
29. GEIE (Gruppi europei di interesse economico)
50. Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
51. Condomini
52. Depositi I.V.A.
53. Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro
54. Trust
55. Amministrazioni pubbliche
56. Fondazioni bancarie
57. Società europea
58. Società cooperativa europea
59. Rete di imprese
61. Gruppo IVA

SOGGETTI NON RESIDENTI

30. Società semplici, irregolari e di fatto
31. Società in nome collettivo
32. Società in accomandita semplice
33. Società di armamento
34. Associazioni fra professionisti
35. Società in accomandita per azioni
36. Società a responsabilità limitata
37. Società per azioni
38. Consorzi
39. Altri enti ed istituti
40. Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41. Fondazioni
42. Opere pie e società di mutuo soccorso
43. Altre organizzazioni di persone e di beni
44. Trust
45. GEIE (Gruppi europei di interesse economico)

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

1. Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
 2. Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito e amministratore di sostegno
 3. Curatore fallimentare
 4. Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
 5. Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
 6. Rappresentante fiscale di soggetto non residente
 7. Erede
 8. Liquidatore (liquidazione volontaria)
 9. Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
 10. Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'articolo 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
 11. Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
 12. Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
 13. Amministratore di condominio
 14. Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
 15. Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione
-

1.3 Importi da versare

Al pari delle altre edizioni dell'istituto il costo della definizione varia in base allo status della controversia

In caso di ricorso pendente **NON ancora iscritto a ruolo** in primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023, la controversia può essere definita con il pagamento del 100% del valore della controversia;

In caso di ricorso pendente **iscritto a ruolo in primo grado**, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia.

Tuttavia, in deroga a tale regola, laddove sia intervenuta la **soccombenza dell'Agenzia fiscale** nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della legge, le controversie possono essere definite con il pagamento: a) del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado; b) del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

In caso di **accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza** ripartita tra contribuente e Agenzia, la definizione prevede il pagamento del tributo senza interessi e sanzioni per la parte di soccombenza e in misura ridotta secondo le regole sopra citate per la parte accolta.

Le controversie tributarie pendenti innanzi alla **Corte di Cassazione**, per le quali l'Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, è prevista la definizione con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.

Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della legge, e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

1.3.1. Annullamento parziale dell'atto, giudicato interno e acquiescenza parziale

Come precisato dalla **circolare 2/E/2023**, ai fini della determinazione dell'effettivo valore della controversia, vanno comunque esclusi gli importi di cui all'atto impugnato che eventualmente non formano oggetto della materia del contendere, come avviene, in particolare, in caso di contestazione parziale dell'atto impugnato, di formazione di un giudicato interno, di conciliazione o mediazione perfezionate, che non abbiano definito per intero la lite, ovvero in caso di parziale annullamento dell'atto a seguito di esercizio del potere di autotutela da parte dell'ufficio, formalizzato tramite l'emissione di apposito provvedimento.

Infine, nel caso in cui il contribuente abbia prestato acquiescenza parziale all'atto impugnando solo una parte di esso, la parte che non ha formato oggetto di impugnazione non rientra nell'ambito di applicazione dell'istituto in commento.

1.3.2. Il versamento degli importi dovuti

Il pagamento dell'importo da versare per la definizione può avvenire in un'unica soluzione oppure in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 194, della legge n. 197 del 2022. I termini per il pagamento delle rate successive alla prima (30 settembre 2023) scadono il 31 ottobre e il 20 dicembre del 2023 e il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.



NOTA BENE - Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi da versare non superano mille euro. Il limite di mille euro si riferisce all'importo netto dovuto come specificato nelle istruzioni per la compilazione della domanda.



Per le scadenze delle rate fissate dall'articolo 1, comma 194, della legge n. 197 del 2022, che cadono di sabato oppure di domenica, va considerata direttamente la data del lunedì successivo, atteso che i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.



INFORMA - Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data del versamento della prima rata.

Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento.

Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. Non si dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.

È esclusa la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.



ATTENZIONE - Per ciascuna controversia autonoma va effettuato un separato versamento. Di conseguenza, se con il medesimo ricorso introduttivo del giudizio sono stati impugnati più atti ovvero se più giudizi sono stati riuniti dall'Organo giurisdizionale, il contribuente è tenuto ad effettuare separati versamenti per ciascun atto impugnato.

**Il comma 196
prevede che**



gli «effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge».

In altri termini, con il perfezionamento, la definizione agevolata retroagisce e prevale sull'efficacia di eventuali sentenze depositate e non passate in giudicato alla data **del 1° gennaio 2023**. Tali sentenze, in deroga a quanto disposto dall'articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, cessano di costituire titolo per eventuali rimborsi o sgravi.

Le medesime considerazioni valgono anche per le sentenze eventualmente depositate dopo il 1° gennaio 2023.

Resta inteso che ai sensi del comma 192 la definizione si applica alle controversie per le quali alla data della presentazione della domanda non si sia ancora formato il giudicato.

▶ Pertanto, nel caso di controversia innanzi alla Suprema Corte per la quale il contribuente non abbia chiesto la sospensione del processo, si ritiene che la domanda di definizione presentata dopo l'eventuale deposito della sentenza di cassazione senza rinvio non possa produrre alcun effetto sull'efficacia della pronuncia ormai definitiva. Nel caso opposto (di istanza anteriore alla sentenza) la decisione della Suprema Corte – sia a favore che contro il contribuente – dovrà considerarsi *inutiliter data*.




Con la **risoluzione n. 6/E/2023** sono stati istituiti i codici-tributo per il versamento delle somme relative alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti da riportare nel modello F24 e sono state indicate le istruzioni per la compilazione del modello stesso.

Per consentire il versamento tramite modello F24 delle somme dovute ai fini della definizione sono stati istituiti i seguenti codici tributo, da esporre nella sezione "ERARIO" esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati".

Si riportano di seguito i codici tributo da utilizzare e le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento:

Codice ufficio	Codice atto	Codice tributo	Denominazione codice tributo	Rateazione/Regione/Prov./mese rif.	Anno di riferimento
COMPILARE	NON COMPILARE	TF20	IVA e relativi interessi – Definizione controversie tributarie – Articolo 1, commi da 186 a 202, legge n. 197/2022	NON COMPILARE	AAAA
COMPILARE	NON COMPILARE	TF21	Altri tributi erariali e relativi interessi – Definizione controversie tributarie - Articolo 1, commi da 186 a 202, legge n. 197/2022	NON COMPILARE	AAAA
COMPILARE	NON COMPILARE	TF22	Sanzioni relative ai tributi erariali – Definizione controversie tributarie - Articolo 1, commi da 186 a 202, legge n. 197/2022	NON COMPILARE	AAAA
COMPILARE	NON COMPILARE	TF23	IRAP e addizionale regionale all'IRPEF e relativi interessi – Definizione controversie tributarie - Articolo 1, commi da 186 a 202, legge n. 197/2022	CODICE REGIONE (tabella T0 - codici delle Regioni e delle Province autonome)	AAAA

Codice ufficio	Codice atto	Codice tributo	Denominazione codice tributo	Rateazione/Regione/Prov./mese rif.	Anno di riferimento
COMPILARE	NON COMPILARE	TF24	Sanzioni relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF – Definizione controversie tributarie - Articolo 1, commi da 186 a 202, legge n. 197/2022	CODICE REGIONE (tabella T0 - codici delle Regioni e delle Province autonome)	AAAA
COMPILARE	NON COMPILARE	TF25	Addizionale comunale all'IRPEF e relativi interessi – Definizione controversie tributarie - Articolo 1, commi da 186 a 202, legge n. 197/2022	CODICE CATASTALE DEL COMUNE (tabella T4 - codici catastali dei Comuni)	AAAA
COMPILARE	NON COMPILARE	TF26	Sanzioni relative all'addizionale comunale all'IRPEF – Definizione controversie tributarie - Articolo 1, commi da 186 a 202, legge n. 197/2022	CODICE CATASTALE DEL COMUNE (tabella T4 - codici catastali dei Comuni)	AAAA



ATTENZIONE! Il campo “*codice ufficio*” deve essere valorizzato con il codice della Direzione regionale o provinciale dell’Agenzia delle entrate (ufficio legale), del Centro operativo di Pescara, ovvero dell’Ufficio provinciale – Territorio di Milano, Napoli, Roma o Torino, parte in giudizio. Tali codici sono reperibili nelle “*Tabelle dei codici e denominazioni delle direzioni centrali, regionali e provinciali delle entrate*” e nella “*Tabella dei codici degli Uffici Provinciali - Territorio (U.P.T.) da utilizzare nel modello F24*”, pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Il campo “**rateazione/regione/prov./mese rif.**”, ove previsto, deve essere compilato con il codice della Regione o con il codice catastale del Comune destinatario. Tali codici sono reperibili nella “*Tabella T0 - codici delle Regioni e delle Province autonome*” e nella “*Tabella T4 - Codici Catastali dei Comuni*”, pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Il campo “**anno di riferimento**” deve essere invece compilato secondo le istruzioni riportate nel modello di domanda (periodo d’imposta o anno di registrazione indicato sull’atto oggetto della controversia).



NOTA BENE - Qualora il versamento venga eseguito da un soggetto diverso da colui che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, nel campo “*codice fiscale*” della sezione “**CONTRIBUENTE**” del modello F24 deve essere indicato il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento. In tal caso, nel campo “*codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare*” deve essere riportato il codice fiscale del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, unitamente all’indicazione, nel campo “*codice identificativo*”, del codice “71” (soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio).

1.4 Impugnabilità del diniego della definizione

Gli uffici dell’Agenzia verificano la regolarità della domanda e la ricorrenza dei presupposti richiesti dai commi 186 e seguenti per la validità della definizione. A seguito dei controlli operati, pertanto, quest’ultimi, possono notificare, con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali, **non oltre il 30 settembre 2024**, ai contribuenti l’eventuale diniego alla definizione debitamente motivato.



Il contribuente potrà impugnare tale diniego entro **60 giorni** dalla notifica (anche cumulativamente alla pronuncia giurisdizionale che ha deciso la lite) dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite (ovvero al giudice competente per l’impugnazione ove questa sia cumulativa). Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente, anche oltre il termine ordinario, unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo. Analogo beneficio è previsto per l’ufficio, il quale può impugnare la sentenza entro il medesimo termine.



ATTENZIONE - Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione del diniego di definizione agevolata.

1.5 Effetti della Definizione sui processi in corso



In base al comma 197 le controversie tributarie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata in esame. In tal caso il processo è sospeso fino al **10 ottobre 2023**.

Ferma restando la sospensione della controversia fino al 10 ottobre 2023, condizionata alla suddetta richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata, si pone in capo al contribuente stesso l'obbligo di depositare, perentoriamente entro la medesima data, la domanda di definizione e la prova del versamento degli importi dovuti o della prima rata.



In base al comma 198, nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, ottemperando al deposito così come sopra specificato, il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

Il comma 199 stabilisce inoltre che, per le controversie tributarie definibili, i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, che **scadono tra il 1° gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023, sono sospesi per undici mesi**.



NOTA BENE - Dalla sospensione automatica sono, invece, esclusi tutti gli altri termini processuali, compresi quelli per la proposizione del ricorso in primo grado e quelli per la costituzione in giudizio del contribuente e dell'ufficio presso le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado

Nessuna sospensione opera per le liti non definibili quali ad esempio le liti di rimborso, le liti catastali o i ricorsi contro i dinieghi (dilazione dei ruoli, iscrizione registro Onlus, ecc.). Qualora si dubiti circa la definibilità della lite, atteso che la norma prevede la sospensione solo per le controversie definibili, si ritiene opportuno notificare tempestivamente l'appello.

**A) SOSPENSIONE DEL
PROCESSO fino al 10
ottobre 2023**



Tale sospensione si ottiene solo dietro apposita richiesta del contribuente rivolta al giudice, nella quale quest'ultimo dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata delle controversie tributarie.

**B) SOSPENSIONE
AUTOMATICA**



Le controversie tributarie definibili, i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, che scadono tra il 1° gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023, sono sospesi per undici mesi.

1.6 Coobbligati



Il comma 202 dell'art.1 precisa che: *"la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente"*.

Pertanto, **in presenza di più coobbligati (ad esempio, alienante e acquirente, coeredi o soci di società di persone), la definizione effettuata da parte di uno di essi esplica efficacia anche a favore degli altri.**

Tale effetto si verificherà sia nel caso sia pendente un'unica lite nella quale siano costituiti tutti gli interessati, sia qualora siano pendenti distinte liti aventi ad oggetto lo stesso atto (ad esempio, in materia di imposta di registro avviso di rettifica impugnato separatamente da acquirente e venditore) sia, infine, qualora solo uno o parte degli interessati abbia presentato ricorso.

Tuttavia, nel caso di istaurazione di più giudizi distinti, andrà richiesta l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere anche con riguardo alle altre controversie, instaurate dai coobbligati, interessate dalla medesima definizione.

Invece, nel caso in cui solo uno o parte degli interessati abbia presentato ricorso e pertanto la pretesa impositiva si è resa definitiva soltanto nei confronti di alcuni dei soggetti interessati dall'atto impugnato, l'effetto definitorio dell'iniziativa assunta dal ricorrente impedisce all'Agenzia di esercitare ulteriori azioni nei confronti degli altri soggetti interessati, per i quali la lite non sia più pendente, fermo restando che non si farà comunque luogo a rimborso di somme già versate.

Infine, trattandosi di estinzione del processo prevista dalla legge, non si fa luogo al pagamento di eventuali spese di lite che, ai sensi dell'**articolo 46, comma 3, del D.Lgs. 546 del 1992**, *"... restano a carico della parte che le ha anticipate."*

1.7 Liticonsorzio necessario

Altra fattispecie, per la quale però il legislatore nulla ha previsto normativamente ma che nella quotidianità è molto frequente, riguarda invece **le ipotesi di liticonsorzio necessario**.



Esempio classico della fattispecie in argomento riguarda l'accertamento tributario effettuato in capo ad una società di persone (Sas o Snc). In tali casi l'**Agenzia delle Entrate** notifica un avviso di accertamento alla società richiedendo il pagamento di Iva e Irap e, nel contempo, notifica a tutti i soci, in ragione della quota di partecipazione posseduta, gli avvisi di accertamento per Irpef, aventi come imponibile il maggior reddito accertato in capo alla società partecipata.

In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone, delle associazioni e dei soci delle stesse, comporta che la controversia riguardi inscindibilmente sia la società che tutti i soci sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi. E ciò in quanto in questi casi si realizza un'ipotesi di liticonsorzio necessario originario.



OSSERVA - Tuttavia, in materia di condoni fiscali, le posizioni dei singoli soci e della società seppur correlate rimangono autonome ed indipendenti. Questa la posizione ormai assunta sia dall'Agenzia delle Entrate nelle circolari emesse in occasione dei precedenti condoni, sia dalla consolidata giurisprudenza sul punto.

Di conseguenza, l'eventuale definizione della lite da parte della società, limitatamente alle sole imposte accertate nell'atto indirizzato alla medesima, non esplica efficacia nei confronti dei soci, con riguardo ai redditi di partecipazione accertati in capo a questi ultimi. Le controversie instaurate dai diversi soci di società di persone in materia di imposte sui redditi da partecipazione, ai soli fini della definizione agevolata, sono da considerarsi come liti autonome. Pur avendo una matrice comune, esse sono, ai fini del condono, distinte e autonome sia tra loro stesse sia rispetto alla lite instaurata dalla società. Pertanto, laddove uno o più soci definiscano la controversia instaurata con riguardo al proprio reddito di partecipazione, tale definizione non sortirà alcun effetto sui giudizi instaurati dalla società e dagli altri soci rimasti inerti, i quali potranno comunque decidere di proseguire nei propri giudizi autonomamente incardinati. Parimenti nell'ipotesi in cui la società accertata provveda a definire con condono la pretesa tributaria avanzata con atto di accertamento emesso nei propri confronti, questo non potrà riverberare effetti anche sui soci, ancorché liticonsorti necessari per effetto dell'unitarietà dell'accertamento nelle società di persone.

1.8 Contributi previdenziali

La definizione delle liti pendenti prevista dalla L. 197/2022 è circoscritta alle pendenze tributarie e non anche a quelle contributive. Per alcune tipologie di contribuenti, ad esempio artigiani e commercianti, l'avviso di accertamento genera effetti anche sul piano contributivo (maggiore reddito accertato = maggiori contributi).

Ai fini della definizione agevolata, tuttavia, i maggiori contributi non sono definibili, non essendo demandati alla giurisdizione tributaria.



Sull'argomento la Corte di Cassazione non ha mancato di precisare che per i ricorsi relativi a cartelle esattoriali notificate da Equitalia per mancato pagamento dei contributi INPS è competente il giudice ordinario (Cassazione Civile, SS.UU., ordinanza 18/03/2010 n° 6539).

Anche i documenti di prassi depongono a favore di tale orientamento.



Infatti, l'Agenzia delle Entrate relativamente alle controversie riguardanti i contributi previdenziali aveva espressamente escluso la definibilità nel precedente condono fiscale (art. 39 D.L. 98/2011). La Circolare 48/E del 2011, al punto 4.9, proprio con riferimento alla definibilità dei contributi previdenziali, aveva avuto modo di chiarire che quest'ultimi **“non costituiscono oggetto di liti fiscali e non rientrano, peraltro, nella giurisdizione delle Commissioni tributarie né tantomeno è configurabile, in relazione alle relative controversie, la legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate”**, atteso che **“il maggior contributo accertato, i relativi interessi, nonché le conseguenti sanzioni, saranno dovuti in forza di un atto emesso dall'INPS, autonomamente impugnabile”** (Circolare AGE n. 12/E del 2003).



NOTA BENE - Anche l'INPS, dal canto suo, sempre con riferimento alla precedente definizione agevolata prevista dall'art. 39 del citato D.L. 98/2011, aveva escluso la definibilità di detti contributi. Il pensiero dell'ente previdenziale è chiaramente esposto nella Circolare n. 140 del 02.08.2016 nella quale afferma **“non può ritenersi che la definizione della lite nella modalità in trattazione determini la quantificazione di un reddito inferiore rispetto a quello oggetto dell'accertamento. Quindi, in relazione agli accordi di chiusura agevolata delle liti fiscali pendenti, gli stessi non avranno efficacia sulle azioni di recupero promosse dall'Istituto il quale procederà alla riscossione degli importi da versare a titolo di contributi calcolati sull'intero ammontare originariamente accertato. In definitiva, i contributi richiesti dall'Istituto con Avviso di Addebito (o cartella esattoriale) non dovranno essere oggetto di annullamento (sgravio) e dovranno essere versati dal contribuente per l'intero ammontare originariamente quantificato dall'Agenzia delle Entrate”**.

Pertanto, la definizione della lite fiscale *rigor legis* non implica il venir meno dell'onere contributivo per il contribuente che ha definito ai fini delle imposte sul reddito, il quale sarà comunque tenuto a versare quanto richiesto in termini di contributi previdenziali.